

Ecc.mo

**Ministero del Turismo**  
**Segretariato Generale**  
**Dott.ssa Barbara Casagrande**

Via di Villa Ada, 55  
00199-ROMA (RM)

[segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it)

Ecc.mo

**Ministero del Turismo**  
**Direzione Generale Personale e Affari legali**

**Dott. Fabio Le Donne**

Via di Villa Ada, 55  
00199-ROMA (RM)

[dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it](mailto:dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it)

Ecc.mo

**Ministero del Turismo**  
**Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo**

**Dott. Federico Amedeo Lasco**

Via di Villa Ada, 55  
00199-ROMA (RM)

[dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it](mailto:dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it)

a tutte le Amministrazioni di cui sopra

**c/o Avvocatura Generale dello Stato di Roma**

00186-ROMA (RM)

[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Roma, 9 aprile 2026

**OGGETTO: Campo Felice S.r.l. a Socio Unico/Ministero del Turismo e altri, TAR Lazio-Roma, R.G. n. 13475/2025, notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo giusto decreto n. 945 del 8 aprile 2026.**

## AVVISO

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Romeo, codice fiscale RMOGPP94P16D122F, del Foro di Milano, con studio in Roma, Piazza Cavour n. 19, pec: [giuseppe.romeo@pec.cloud](mailto:giuseppe.romeo@pec.cloud), quale difensore della Campo Felice S.r.l. a Socio Unico, (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, giusta procura rilasciata in calce al ricorso iscritto al R.G. n. 13475/2025, dinanzi al TAR Lazio – Roma,

## PREMESSO CHE

- con ricorso del 31 ottobre 2025 la Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (di seguito anche solo la “**Campo Felice**” o “**ricorrente**”) ha impugnato, previsto rilascio di idonee misure cautelari, dinnanzi al TAR Lazio-Roma il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati

all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025; ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente;

- con ordinanza cautelare n. 6624 del 27/11/2025 il TAR Lazio-Roma ha respinto l'istanza cautelare della Campo Felice e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 3 cod. proc. amm., autorizzando la ricorrente alla notifica per pubblici proclami;
- con ricorso per motivi aggiunti del 26 febbraio 2026 la Campo Felice ha impugnato, dinnanzi al TAR Lazio-Roma il Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, decreto prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 269209 del 02/12/2025) (di seguito anche solo "**Decreto di concessione e impegno**"); di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente;
- con decreto n. 945 del 8/04/2026 il TAR Lazio-Roma ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami proposta dalla Campo Felice in data 19 marzo 2026 in relazione al ricorso per motivi aggiunti.

### **TANTO PREMESSO**

in ottemperanza al sopra richiamato decreto n. 945 del 8/04/2026 del TAR Lazio-Roma si rappresenta, pertanto, quanto segue:

**L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:**

TAR Lazio – Roma, R.G. n. 13475/2025.

**Parte ricorrente:**

Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

**Parti intime (resistenti):**

- Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*.

**Il ricorso è stato notificato ai seguenti controinteressati:**

- Panorama S.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*;
- Peppe di Sora S.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

**Altri soggetti controinteressati:**

Tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto prot. n. 0246291/25, emanato dal Ministero del turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025.

**Provvedimenti impugnati:**

- Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, decreto prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 269209 del 02/12/2025);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

**Motivi di ricorso:**

Si allega al presente avviso il ricorso per motivi aggiunti del 26 febbraio 2026 e si riporta in seguito altresì una sintesi dei motivi di impugnazione.

I motivi di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti del 26 febbraio 2026 sono i seguenti:

- 1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione del principio di affidamento – Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta – Violazione dell'art. 97 Cost..**

Il Decreto di concessione e impegno, prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025, è illegittimo e deve essere annullato per le seguenti ragioni:

**a) difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990):**

il Ministero del Turismo ha ridotto l'importo del contributo riconosciuto in favore della Campo Felice senza spiegare le motivazioni di tale riduzione e, quindi, impedendo alla stessa ricorrente di comprendere il percorso decisionale. Tale riduzione dell'importo risulta essere particolarmente grave perché incide negativamente su un beneficio già riconosciuto alla Campo Felice;

**b) difetto di istruttoria ed eccesso di potere:**

non emerge alcuna attività istruttoria o rivalutazione concreta che giustifichi la riduzione dell'importo riconosciuto alla Campo Felice, rendendo la decisione totalmente arbitraria;

**c) violazione del legittimo affidamento (art. 97 Cost.):**

la Campo Felice aveva fatto affidamento sull'importo già concesso, orientando le proprie scelte economiche sulla base del contributo alla stessa riconosciuto. La riduzione immotivata viola i principi di buona fede, correttezza e buona amministrazione.

- 2) **Illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, ovvero dal decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025.**

Il Decreto di concessione e impegno deve essere annullato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, ovvero il Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze

ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025, oggetto del ricorso introduttivo.

Ne consegue che i vizi che inficiano il provvedimento presupposto si riverberano necessariamente sul Decreto di concessione e impegno, determinandone l'illegittimità derivata. Infatti, il suddetto decreto costituisce, per sua natura, un atto vincolato, finalizzato esclusivamente alla materiale corresponsione del contributo nella misura previamente determinata.

**Domande formulate:**

La Campo Felice ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto Avv. Giuseppe Romeo, nella anzidetta qualità,

**CHIEDE**

che in esecuzione del decreto del TAR Lazio – Roma, n. 945 del 8/04/2026 ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, sia disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo.

Si ricorda che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla definizione del giudizio.

Si trasmette, oltre al presente avviso, la seguente documentazione:

- 1) Decreto del TAR Lazio – Roma, n. 945 del 8 aprile 2026;
- 2) Ricorso per motivi aggiunti del 26 febbraio 2026;
- 3) Decreto di impegno prot. 279213 del 29-12-2025.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter procedere al successivo tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami presso il TAR Lazio – Roma.

Distinti saluti  
Avv. Giuseppe Romeo